



Guida ai Tirocini Formativi Attivi

Formazione iniziale degli insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado

Ai sensi del [D.M. nr. 249 del 10 settembre 2010](#) il percorso formativo per il conseguimento dell'abilitazione per l'insegnamento nella scuola secondaria superiore, di primo e secondo grado, prevede un corso di Laurea Magistrale biennale a numero programmato, da attivarsi ai sensi dell'art.4 del DM 249/2010, ed un successivo anno di **Tirocinio Formativo Attivo (TFA)** a numero chiuso¹.

Il TFA consiste in un corso di preparazione all'insegnamento, di durata annuale, riservato ai soggetti che abbiano conseguito la Laurea Magistrale di cui sopra. A conclusione del TFA, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di **abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo o di secondo grado** in una delle classi di abilitazione previste dagli appositi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Le attività in cui si articola il corso di tirocinio corrispondono a **60 Crediti Formativi Universitari (CFU)**. Il TFA comprende i seguenti quattro gruppi di attività:

- a. insegnamenti di scienze dell'educazione;
- b. un tirocinio indiretto e diretto di 475 ore, pari a 19 CFU, svolto presso le istituzioni scolastiche sotto la guida di un tutor, in collaborazione con il docente universitario; le istituzioni scolastiche progettano il percorso di tirocinio, che contempla una fase osservativa e una fase di insegnamento attivo, almeno 75 ore del predetto tirocinio sono dedicate alla maturazione delle necessarie competenze didattiche per l'integrazione degli alunni con disabilità;
- c. insegnamenti di didattiche disciplinari che, anche in un contesto di laboratorio, sono svolti stabilendo una stretta relazione tra l'approccio disciplinare e l'approccio didattico;
- d. laboratori pedagogico-didattici indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche educative e delle esperienze di tirocinio.

La frequenza alle attività del TFA è obbligatoria. Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento, che ne costituisce parte integrante, superato il quale si procederà al rilascio del relativo diploma.

TFA - ex art.15 D.M. 249/2010

Ai sensi dell'art.15 del D.M. 249/2010 coloro i quali siano già in possesso della Laurea Magistrale, della Laurea Specialistica o di quella conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente il D.M. 509/1999 (vecchio ordinamento) possono conseguire l'abilitazione

¹ La [Legge n.107 del 13 luglio 2015](#), art. 1 commi 180 e ss., ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere, tra gli altri argomenti, anche al riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria. Tuttavia, a tutt'oggi, questi decreti non sono stati ancora adottati ed il DM 249/2010, negli articoli attinenti la formazione iniziale degli insegnanti, è da ritenersi ancora in vigore.



all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado mediante il compimento del solo TFA.

Quindi, sia pure in via transitoria, in attesa dell'attivazione delle nuove lauree magistrali di cui all'art.4 del D.M. 249/2010, i candidati già in possesso di quei titoli che consentivano l'accesso alle SSIS (Scuole di Specializzazione all'Insegnamento Secondario) potranno conseguire l'abilitazione mediante il compimento del solo TFA.

Più precisamente possono partecipare alle prove di accesso ai TFA coloro i quali, privi di abilitazione per la relativa classe di concorso, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al test preliminare che sarà fissata di volta in volta, a livello nazionale, con apposito Decreto Direttoriale della Direzione Generale del MIUR, siano in possesso dei requisiti previsti dalla [Tabella A](#) e dalla [Tabella B](#) allegate al [D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016](#)².

I candidati devono altresì essere in possesso, alla data di scadenza delle iscrizioni che sarà fissata con Decreto Direttoriale dal MIUR, degli esami o dei crediti formativi universitari che danno titolo all'insegnamento nelle rispettive classi di concorso.

Le **prove di accesso ai TFA** consistono in:

1. un Test preliminare, di contenuto identico sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso, predisposto dal MIUR, il cui calendario sarà fissato dal Decreto Direttoriale della competente Direzione Generale. il Test si intende superato se si consegue una votazione non inferiore a 21/30.
2. Una prova scritta predisposta da ciascuna università che si intende superata se si consegue una votazione non inferiore a 21/30.
3. Una prova orale predisposta da ciascuna università che si intende superata se si consegue una votazione non inferiore a 15/20.

Il superamento della prova orale è condizione imprescindibile per l'accesso al tirocinio formativo attivo.

Il Ministero è responsabile della definizione dei contenuti e delle modalità di svolgimento del test preliminare. Le Università determinano autonomamente i contenuti della prova scritta e della prova orale.

Le prove di accesso avranno per oggetto i programmi di cui al Decreto della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, e successive modificazione ed integrazioni. Sono valutati anche titoli di studio, di servizio e le pubblicazioni secondo le modalità indicate dall'[Allegato A](#) del [D.M. 11 novembre 2011](#) al quale si rimanda per più dettagliate informazioni sulle prove di accesso.

Le Università curano le attività organizzative connesse allo svolgimento del test e delle prove, tenendo conto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità, a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, e dei candidati con disturbi specifici di apprendimento, a norma della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

A seguito dell'emanazione del Decreto Direttoriale le Università pubblicano il **Bando** di concorso nel quale sono indicati:

- i requisiti di ammissione;

² Art. 3, comma 1.



- la procedura di presentazione della domanda di ammissione alle prove selettive di accesso;
- le modalità di svolgimento delle prove selettive di accesso;
- i titoli valutabili;
- i calendari delle prove;
- le modalità di formazione e di pubblicazione delle graduatorie degli ammessi;
- la procedura di iscrizione al TFA;
- l'importo delle tasse di ammissione alle prove e di quelle di iscrizione al corso di TFA;
- gli obblighi che i candidati devono rispettare durante lo svolgimento delle prove.

Sono **ammessi in soprannumero** ai percorsi di TFA, senza dover sostenere alcuna prova:

- ❖ coloro che hanno superato l'esame di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), che si sono iscritti e che hanno sospeso la frequenza senza aver sostenuto l'esame per l'abilitazione ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.M. n. 249 del 2010, ivi compresi coloro che fossero risultati idonei e in posizione utile in graduatoria ai fini di una seconda abilitazione da conseguirsi attraverso la frequenza di un secondo biennio di specializzazione o di uno o più semestri aggiuntivi, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 novembre 2011;
- ❖ coloro che hanno superato l'intera procedura selettiva per più classi di abilitazione nel precedente ciclo di TFA e che hanno optato per la frequenza di un solo corso di TFA, coloro che hanno sospeso la frequenza del primo ciclo di TFA per cause sopravvenute e comunque a loro non imputabili, nonché coloro che sono risultati idonei ma non collocati in posizione utile ai fini della frequenza del I ciclo di TFA.

L'Offerta Formativa dell'Università di Modena e Reggio Emilia

Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato dal MIUR sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

L'Offerta dell'UniMoRe, con i relativi posti messi a bando per l'anno accademico 2011/12 (1° ciclo TFA), è stata la seguente (bando scaduto il 4 giugno 2012):

<i>Classi di concorso per la Scuola Secondaria di I° grado</i>	n. Posti
A033 - TECNOLOGIA	35
A043 - ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	25
A059 - MATEMATICA E SCIENZE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO	20
A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE)	5
A445 - LINGUA STRANIERA (SPAGNOLO)	5



A545 - LINGUA STRANIERA (TEDESCO)	5
Classi di concorso per la Scuola Secondaria di II° grado	
A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	20
A016 - COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO	15
A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI	20
A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE	15
A020 - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA	20
A036 - FILOSOFIA, PSICOLOGIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE	15
A037 - FILOSOFIA E STORIA	25
A049 - MATEMATICA E FISICA	13
A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	25
A051 - MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL'ISTITUTO MAGISTRALE	25
A057 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI	10
A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA	10
A246 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (FRANCESE)	25
A346 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)	25
A446 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (SPAGNOLO)	25
A546 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (TEDESCO)	25

Questa, invece, l'Offerta dell'UniMoRe, con i relativi posti messi a bando per l'anno accademico 2014/15 (2° ciclo TFA, [bando](#) scaduto il 31 ottobre 2014):

Classi di concorso per la Scuola Secondaria di I° grado	n. Posti
A033 - TECNOLOGIA	22
A059 - SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI NELLA SCUOLA MEDIA	27
Classi di concorso per la Scuola Secondaria di II° grado	
A012 - CHIMICA AGRARIA	6
A013 - CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE	16
A016 - COSTRUZIONI, TECNOLOGIA DELLE COSTRUZIONI E DISEGNO TECNICO	12



A017 - DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI	11
A019 - DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE	12
A020 - DISCIPLINE MECCANICHE E TECNOLOGIA	18
A037 - FILOSOFIA E STORIA (Interateneo 15 posti: UNIPR sede amministrativa - UNIMORE - UNIFE)	15
A047 - MATEMATICA	10
A049 - MATEMATICA E FISICA	12
A057 - SCIENZA DEGLI ALIMENTI	12
A060 - SCIENZE NATURALI, CHIMICA E GEOGRAFIA, MICROBIOLOGIA	10
A071 - TECNOLOGIA E DISEGNO TECNICO	14
Classi di concorso accorpate ai sensi dell'Allegato A del D.M. n.312/2014	
Accorpamento 05 (Ambito Disciplinare Verticale n.4 ex D.M. 354/1998): A043 - ITALIANO STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA A050 - MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO	50
Accorpamento 06 (Ambito Disciplinare Verticale n.5 ex D.M. 354/1998): A245 - LINGUA STRANIERA (FRANCESE) A246 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (FRANCESE)	24
Accorpamento 07 (Ambito Disciplinare Verticale n.5 ex D.M. 354/1998): A345 - LINGUA STRANIERA (INGLESE) A346 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (INGLESE)	31
Accorpamento 09 (Ambito Disciplinare Verticale n.5 ex D.M. 354/1998): A545 - LINGUA STRANIERA (TEDESCO) A546 - LINGUA E CIVILTÀ STRANIERA (TEDESCO)	12

La suddetta Offerta può cambiare di anno in anno in base ai posti assegnati ai vari Atenei con decreto ministeriale del MIUR.



ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI TFA

Il tirocinio formativo attivo (TFA) è un corso di preparazione all'insegnamento di durata annuale, da 1.500 ore e 60 CFU. Gli abilitati del corso di tirocinio formativo attivo devono:

- a) aver acquisito solide conoscenze delle discipline oggetto di insegnamento e possedere la capacità di proporle nel modo più adeguato al livello scolastico degli studenti con cui entreranno in contatto;
- b) essere in grado di gestire la progressione degli apprendimenti adeguando i tempi e le modalità alla classe, scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al percorso previsto (lezione frontale, discussione, simulazione, cooperazione, laboratorio, lavoro di gruppo, nuove tecnologie);
- c) avere acquisito capacità pedagogiche, didattiche, relazionali e gestionali;
- d) aver acquisito capacità di lavorare con ampia autonomia anche assumendo responsabilità organizzative.

Al fine di conseguire tali obiettivi il percorso del tirocinio formativo attivo prevede:

- insegnamenti di scienze dell'educazione, con particolare riguardo alle metodologie didattiche e ai bisogni speciali;
- insegnamenti di didattiche disciplinari che possono essere svolti anche in contesti di laboratorio in modo da saldare i contenuti disciplinari con le modalità di insegnamento in classe;
- un tirocinio, una parte del quale, pari a 75 ore, dedicata al settore della disabilità, che prevede sia una fase indiretta di preparazione, riflessione e discussione delle attività e una diretta di osservazione e di insegnamento attivo, presso istituti scolastici sotto la guida di un tutor;
- infine alcuni laboratori pedagogico-didattici, dei quali almeno uno dedicato al settore della disabilità, indirizzati alla rielaborazione e al confronto delle pratiche didattiche proposte e delle esperienze di tirocinio. Il consiglio di corso di tirocinio organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici prevedendo modalità di collaborazione tra i docenti universitari i tutor e i tutor coordinatori.

La gestione delle attività del tirocinio formativo attivo è affidata al **consiglio di corso di tirocinio**, costituito da tutor coordinatori, da docenti e ricercatori universitari che in esso ricoprono incarichi didattici, da due dirigenti scolastici o coordinatori didattici, designati dall'ufficio scolastico regionale tra i dirigenti scolastici o i coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche che ospitano i tirocini, e da un rappresentante degli studenti tirocinanti. Il presidente del consiglio di corso è eletto tra i docenti universitari, il suo mandato dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

Il consiglio di corso di tirocinio cura l'integrazione tra le attività del corso, organizza i laboratori didattici disciplinari e i laboratori pedagogico-didattici e stabilisce le modalità di collaborazione tra i tutor dei tirocinanti, i tutor coordinatori e i docenti universitari.

L'attività di tirocinio formativo attivo nelle scuole è seguita e coordinata da **tutor** a questo scopo distaccati a tempo parziale presso l'università e seguito da tutor che accolgono gli studenti nelle classi di cui sono responsabili. I tutor vengono indicati dai dirigenti degli istituti scolastici convenzionati con la facoltà sede del tirocinio formativo attivo. I tutor coordinatori svolgono anche attività di coordinamento fra le scuole e la facoltà sede del tirocinio formativo attivo.

L'attività di tirocinio si conclude con la stesura di una **relazione** di cui è relatore un docente universitario e correlatore il tutor o il tutor coordinatore che ha seguito l'attività di tirocinio. La relazione deve consistere in un elaborato originale, non limitato a una



semplice esposizione delle attività svolte. Esso deve evidenziare la capacità del tirocinante di integrare a un elevato livello culturale e scientifico le competenze acquisite nell'attività svolta in classe con le conoscenze psicopedagogiche e con le conoscenze acquisite nell'ambito della didattica disciplinare in particolar modo nelle attività di laboratorio.

Al termine del percorso gli studenti conseguono il **titolo di abilitazione all'insegnamento** in una delle classi di concorso previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 9 febbraio 2005, n. 22.

Di seguito la tabella di sintesi delle attività del TFA e dei corrispondenti CFU:

Scienze dell'educazione nei SSD: M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale; M-PED/04 Pedagogia sperimentale	18 CFU di cui 6 di didattica e pedagogia speciale rivolti ai bisogni speciali
Didattiche disciplinari con laboratori e laboratori pedagogicodidattici	18 CFU
Tirocinio a scuola	19 CFU, pari a 475 ore, di cui 3 CFU, pari a 75 ore, dedicati ad alunni disabili
Tesi finale e relazione finale di tirocinio	5 CFU

La frequenza alle attività del tirocinio formativo attivo è obbligatoria.

La frequenza dei TFA è incompatibile, ai sensi dell'articolo 142 del Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, con l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca e con l'iscrizione a qualsiasi altro corso che dia diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

Al termine dell'anno di tirocinio si svolge l'**esame di abilitazione all'insegnamento** che ne costituisce parte integrante. L'accesso all'esame di abilitazione è subordinato alla verifica della presenza ad almeno il 70% degli insegnamenti di scienze dell'educazione, ad almeno l'80% del tirocinio scolastico, ad almeno il 70% degli insegnamenti di didattiche disciplinari e ad almeno il 70% dei laboratori pedagogico-didattici.

L'esame consiste:

- a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio;
- b) nell'esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione;
- c) nella discussione della relazione finale di tirocinio.

La commissione d'esame è composta da 3 docenti universitari che hanno svolto attività nel corso di tirocinio, da 2 tutor o tutor coordinatori, da un rappresentante designato dall'ufficio scolastico regionale ed è presieduta da un docente universitario.

La commissione assegna fino a un massimo di 30 punti all'attività svolta durante il tirocinio; fino a un massimo di 30 punti alla prova orale; fino a un massimo di 10 punti alla relazione finale di tirocinio.



L'esame di tirocinio è superato se il candidato consegue una votazione maggiore o uguale a 50/70.

La commissione aggiunge al punteggio conseguito il punteggio risultante dalla media ponderata dei voti conseguiti negli esami di profitto della laurea magistrale o della laurea specialistica o la media degli esami di profitto della laurea di vecchio ordinamento in base alla quale si è avuto accesso al tirocinio formativo attivo e degli esami di profitto sostenuti nel corso dell'anno di tirocinio. Il punteggio complessivo, espresso in centesimi, è il voto di abilitazione all'insegnamento.

La valutazione finale complessiva effettuata dalla commissione costituisce, unitariamente, esame avente valore abilitante all'insegnamento e che dà luogo, ove superato, al rilascio del relativo **diploma**.

L'abilitazione all'insegnamento conseguita al termine del TFA non consente l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ma dà diritto esclusivamente all'iscrizione alla 2° fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituisce requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.

REQUISITI DI ACCESSO AL TFA

I requisiti per accedere al TFA sono i medesimi di quelli previsti per iscriversi alla 3° fascia delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5 del [Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n.131 del 13 giugno 2007](#), per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare.

Al fine di appurare per quali classi di abilitazione si può concorrere in base al proprio titolo di studio, si invita l'utenza a consultare la pagina [VERIFICA dei REQUISITI DI ACCESSO al TFA](#).

Coloro che sono in possesso di una Laurea prevista dal D.P.R. 19/2016 ma che non hanno conseguito i CFU o gli esami richiesti dallo stesso decreto durante il percorso universitario, possono integrare gli esami mancanti attraverso corsi singoli universitari.

Gli esami o CFU richiesti dal **DPR 19/2016** possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-lauream (scuole di specializzazione, master universitari etc.), tramite corsi singoli universitari.

I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel D.P.R. 19/2016. Qualora le università non rendano più disponibili esami con le denominazioni citate nel DM 39/98, ovvero non trovino diretta equipollenza con un altro esame, potranno essere sostenuti i corrispondenti esami nei [SSD-Settori Scientifico Disciplinari](#) previsti dal DM 22/05.

I laureati Nuovo Ordinamento possono conseguire i CFU-Crediti Formativi Universitari richiesti dal DM 22/2005 indifferentemente durante i corsi di laurea triennale, specialistica, magistrale o attraverso corsi singoli universitari post lauream.

Laddove il DM 22/2005 indichi per un totale di CFU diversi SSD tra cui scegliere gli esami da sostenere, è possibile distribuire liberamente i crediti tra uno o più dei SSD indicati ([esempio](#)).



DOVE REPERIRE ULTERIORI INFORMAZIONI

Tutte le informazioni utili per l'utenza sono disponibili sul sito internet dell'Ateneo alla pagina <http://www.UniMoRe.it/didattica/tfa.html> . Il sito è costantemente aggiornato al fine di consentire all'utenza di venire in possesso di tutte le informazioni necessarie per accedere e frequentare i TFA. Nella suddetta pagina è pubblicato il bando relativo alle prove di accesso al TFA per l'anno in corso.

I link alle pagine del **sito internet dell'UniMoRe** dove reperire tutte le informazioni utili per l'utenza sono i seguenti:

- per il “bando”, il “calendario delle prove di accesso”, gli “esiti delle prove”, la “modulistica” e quant'altro: <http://www.UniMoRe.it/bandi/stulau-tfa.html>
- per “Avvisi e informazioni”: <http://www.UniMoRe.it/didattica/tfaavvisi.html>
- per le “FAQ” relative alla procedura TFA UniMoRe: <http://www.UniMoRe.it/ServiziStudenti/fagstudenti.html?cat=127>
- per i “Riferimenti normativi”: <http://www.UniMoRe.it/didattica/tfanormative.html>

Ulteriori link utili relativi ai TFA sono i seguenti:

- **per la verifica dei requisiti di accesso ai TFA da parte degli aspiranti:** http://archivio.pubblica.istruzione.it/innovazione_scuola/amministrazione/servizi/default_servizi.htm?../applicazioni/classi_per_titoli/default
- pagina web del MIUR dedicata ai TFA: <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/tfa>
- pagina web dell'URP del MIUR dedicata ai **titoli di accesso all'insegnamento**: http://www.istruzione.it/urp/titoli_accesso.shtml
- pagina web dell'URP del MIUR dedicata all'**Abilitazione all'insegnamento**: <http://www.istruzione.it/urp/abilitazione.shtml>
- pagina web del **CINECA** dedicata ai TFA: <https://tfa.cineca.it/>
- per le “FAQ” sul TFA del MIUR: ; <https://tfa.cineca.it/faqs.php>
- pagina web dell'Ufficio Scolastico Regionale dedicata ai TFA: <http://ww3.istruzione.it/category/formazione-in-servizio/tfa-pas/>